

Allegato n. 1 alla delibera di G.C. n. 74 del 09/06/2014
Determinazioni n. 24 del 28/08/2014 e n. 26 del 15/10/2014

**COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

Via San Rocco n. 9 – 63075 ACQUAVIVA PICENA – Tel. 0735-764005 Fax: 0735-764643
<http://www.comuneacquavivapicena.it> - e -mail: urbanistica@comuneacquavivapicena.it

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA
VOTIVA E DEGLI ALTRI SERVIZI CIMITERIALI NEL CIMITERO
COMUNALE DI ACQUAVIVA PICENA (DPR n. 285/1990).**

CAPITOLATO D'ONERI

INDICE:

- ART. 1: Oggetto della concessione.
- ART. 2: Criterio di aggiudicazione.
- ART. 3: Realizzazione dell'impianto elettrico fotovoltaico.
- ART. 4: Durata della concessione.
- ART. 5: Allacci utenze – alimentazione.
- ART. 6: Erogazione energia e riparazioni.
- ART. 7: Tempi di allaccio.
- ART. 8: Corrispettivo dell'appalto.
- ART. 9: Valore della concessione.
- ART. 10: Rapporto tra concessionaria ed utenti
- ART. 11: Aggiornamenti periodici dei canoni e delle tariffe.
- ART. 12: Oneri a carico dell'appaltatore – attrezzature.
- ART. 13: Prestazioni ed obblighi.
- ART. 14: Prestazioni tecniche accessorie al servizio in concessione.
- ART. 15: Cauzione.
- ART. 16: Responsabilità civile e polizza assicurativa.
- ART. 17: Inadempienze e penali.
- ART. 18: Personale impiegato nella gestione del servizio.
- ART. 19: Reperibilità e comunicazioni.
- ART. 20: Controlli della Stazione Appaltante.
- ART. 21: Divieto di sub-concessione.
- ART. 22: Aggio a favore del Comune.
- ART. 23: Risoluzione del contratto.
- ART. 24: Controversie.
- ART. 25: Trattamento dei dati personali.
- ART. 26: Misure specifiche di sicurezza del cantiere.
- ART. 27 : Norma finale.
- ART. 28 : Spese.

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Acquaviva Picena accorda in Concessione, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione dell'impianto elettrico delle lampade votive e degli altri servizi cimiteriali, presso il Cimitero Comunale, comprensivo della realizzazione di un impianto fotovoltaico di alimentazione energetica generale, concede inoltre la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, nonché la gestione complessiva dei seguenti servizi cimiteriali:

- apertura e chiusura giornaliera del cimitero, inclusa la manutenzione e la meccanizzazione automatica dei cancelli;
- cura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi e delle piante esistenti, compresa la loro rasatura, potatura e ripiantumazione;
- pulizia e manutenzione ordinaria degli spazi interni, di tutti i locali esistenti e dei bagni del civico cimitero;
- tenuta in perfetto ordine dei vari settori del cimitero, delle attrezzature e di ogni altro materiale esistente;
- svuotamento e lavaggio dei cassonetti e raccoglitori interni al cimitero e deposito dei rifiuti (raccolta differenziata) nei vari contenitori esterni;
- operazioni di tumulazioni, inumazione, esumazione, estumulazione e trasloco di salme ed in genere tutte le operazioni disciplinate dal DPR n. 285/1990.

L'impianto di illuminazione votiva è collocato presso il Cimitero Comunale ed è costituito da lampade collegate ad un unico contatore, la cui utenza verrà intestata al Comune di Acquaviva Picena, a seguito di realizzazione dell'impianto fotovoltaico di alimentazione generale.

ART. 2

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto del servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs n. 163 del 2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 81 D. Lgs. n. 163 del 2006, valutata sulla base dei seguenti elementi:

a) – qualità del progetto e dei materiali utilizzati, interventi di adeguamento previsti e potenza maggiore di 80 Kwp dell'impianto fotovoltaico, per ogni 10 Kwp o frazione di potenza effettiva, sopra al valore di 80, la maggiorazione di 5 punti:	fino a punti 20 per il minimo 80Kwp; fino a punti 25 da 80 a 90 Kwp; fino a punti 30 oltre 90 kwp:
b) – valore dell'aggio offerto per ogni lampada votiva:	fino a punti n. 45
c) – attestati di servizi di gestione similari svolti in altri Comuni:	fino a punti n. 5
d) – proposte di miglioramento del servizio offerto e qualità dello stesso contenuti nel piano di intervento e nella prestazione o servizi di pubblica utilità (art. 14):	fino a punti n. 20

ART. 3

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO - FOTOVOLTAICO

Il Concessionario dovrà provvedere alla progettazione definitiva e successivamente esecutiva, alla realizzazione fisica dell'impianto fotovoltaico costituente il sistema elettrico di approvvigionamento energetico delle lampade votive e degli altri servizi cimiteriali compresi nell'appalto, entro e non oltre il 30.04.2015, ponendolo in funzione nel mese di giugno 2015.

L'esecuzione dell'impianto di cui sopra, dovrà avvenire secondo il progetto esecutivo elaborato dalla ditta concessionaria ed approvato dall'Amministrazione Comunale, con ciò sviluppando in esecutivo il progetto definitivo già presentato in sede di offerta.

Detta progettazione dovrà essere così articolata secondo i criteri stabiliti nello studio di fattibilità, approvato con delibera di G.C. n. 17 del 18/02/2010, comprendente:

- a) fornitura e posa in opera di struttura di supporto moduli fotovoltaici per tetti piani, adatta alla potenza di seguito specificata, costituita da profili in metallo e giunzioni a croce (o similari),

- viteria e bulloneria in acciaio inox, elaborazione relazione tecnica struttura e verifica statica. In opera compreso ogni onere ed accessorio per l'installazione a regola d'arte;
- b) fornitura e posa in opera, sulla struttura di supporto, di campo fotovoltaico composto da moduli in silicio policristallino, potenza di picco almeno 80 Kwp, cavi precablati a connessione impermeabile, suddiviso in più stringhe. In opera compreso ogni onere ed accessorio per l'installazione a regola d'arte
 - c) fornitura e posa in opera di convertitori, range di tensione 150/500 Volts, tensione massima di ingresso 600 Volts. In opera compreso ogni onere ed accessorio per l'installazione a regola d'arte;
 - d) fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per il regolare funzionamento dell'impianto fotovoltaico: quadri di parallelo con protezione stringhe, quadri campo, di interfaccia e di protezione, materiale elettrico di collegamento, canaline, materiale di fissaggio a terra strutture, scaricatori di tensione, manualistica ed istruzioni d'uso dei dispositivi. In opera compreso ogni onere ed accessorio per l'installazione a regola d'arte;
 - e) collegamenti ad allacci alla rete Enel esistente, ivi comprese tutte le opere di scavo e di canalizzazione, nonché le autorizzazioni necessarie ed occorrenti, nessuna esclusa od eccettuata, per assicurare le autorizzazioni, gli allacci diversi, i collegamenti ed il flusso funzionale a regime dell'impianto;
 - f) il progetto definitivo dovrà essere redatto nel rispetto delle normative di cui all'allegato 1 del DM 19.02.2007 e ss.mm.ii, facendo riferimento espresso alle disposizioni contenute nello studio di fattibilità.

Art. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio ha una durata di anni 20 (venti), a partire dalla sottoscrizione del contratto di convenzione.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

La concessione si intende "ipso iure", a favore della Concessionaria anche per gli eventuali futuri ampliamenti del cimitero e nei cimiteri comunali di eventuale nuova costruzione.

Allo scadere della concessione tutti gli impianti, con i relativi accessori, resteranno comunque di proprietà comunale, senza che nulla, per alcun titolo, sia dovuto al Concessionario, fatto salvo il disposto dell'art. 143, comma 7, del D.Lgs. 163/06:

"L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto".

Gli impianti dovranno essere complessivamente riconsegnati al Comune in buono stato di conservazione e manutenzione, da accertarsi in contraddittorio alla scadenza della presente concessione.

Eventuali impianti non in buono stato di conservazione e manutenzione dovranno essere ripristinati a cura e spese del Concessionario, senza che nulla sia dovuto.

ART. 5

ALLACCI UTENZE - ALIMENTAZIONE

Il concessionario dovrà provvedere:

- a) allaccio di ogni lampada votiva richiesta;
- b) fornitura e ricambio delle lampade fulminate o di funzionamento esaurito;
- c) le lampade da fornire avranno tensione non superiore a 24 volt e potenza pari ad 1,5 W (LED);
- d) revisione periodica, manutenzione dinamica e straordinaria dell'impianto di lampade votive eseguite a regola d'arte, oltre alla manutenzione ordinaria dell'impianto fotovoltaico di alimentazione della rete elettrica.

ART. 6
EROGAZIONE ENERGIA E RIPARAZIONI

L'erogazione di energia è assicurata in via principale dallo scambio sul posto di produzione dell'impianto fotovoltaico realizzato ed in via subordinata da allaccio alla rete Enel presente. Ogni interruzione dipendente da causa di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalata al Comune per gli eventuali accertamenti e per le riparazioni occorrenti.

ART. 7
TEMPI DI ALLACCIO

I nuovi allacci ed il ricambio delle lampade non funzionanti dovranno essere effettuati nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal momento di richiesta dell'utente, mentre le interruzioni parziali o totali di energia elettrica conseguenti ad eventi eccezionali (temporali, sovratensioni, incendi, ecc...) dovranno essere riparati entro 3 (tre) giorni dall'accertamento del guasto.

ART. 8
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il concessionario avrà diritto di esigere dall'utente quanto successivamente stabilito per il corrente anno 2014:

a) Canone annuo:

- per ciascuna lampada relativa a loculo € 17,13
- per ciascuna lampada relativa a cappelle gentilizie € 17,13 a loculo;

b) Diritto di allaccio:

- per ciascuna lampada relativa a loculo € 25,27;
- per ciascuna lampada relativa a cappelle gentilizie € 25,27 a loculo;
- l'importo di cui sopra, corrisponde anche al canone dovuto per il primo anno.

I canoni e diritti sopra riportati si intendono comprensivi di tutte le spese generali, amministrative, postali, ecc..., nonché dell'I.V.A. secondo la corrente aliquota di legge.

Il concessionario potrà procedere alla riscossione dei canoni sopra stabiliti soltanto dopo aver avviato la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di approvvigionamento energetico, mediante il quale attraverso lo scambio sul posto, sarà alimentata la rete dei servizi interni al civico cimitero.

Per i servizi cimiteriali previsti nel precedente art. 1, il concessionario potrà applicare nei confronti dei privati richiedenti tariffe unitarie non superiori a quelle di seguito indicate (importo comprensivi dell'IVA di legge):

- tumulazione su loculo € 63,16;
- tumulazione su cappella gentilizia € 88,42;
- estumulazione da loculo € 94,74;
- estumulazione da tomba o cappella gentilizia € 126,33;
- trasloco di salma € 176,87;
- esumazione ed inumazione € 151,85;
- **aggio al Comune € 2,58 posto a base di affidamento.**

ART. 9
VALORE DELLA CONCESSIONE

Per quanto concerne la determinazione del valore della concessione si è fatto riferimento alla deliberazione n. 9 del 25.02.2010 e n. 61 del 20.06.2012 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, tutte e due rimandano al calcolo da farsi secondo le previsioni dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs n. 163/2006, in ragione dei ricavi e di utilità.

In conseguenza, seguendo le indicazioni del piano finanziario è stato determinato il valore complessivo della concessione in affidamento per € 876.845,55 più IVA per € 192.906,04 a fare il totale di € 1.069.751,70.

ART. 10
RAPPORTO TRA CONCESSIONARIA ED UTENTI

Le condizioni di abbonamento per i singoli utenti, risultano dalle norme appresso riportate:

- a. la durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno; esso decorre dal primo giorno di ogni mese successivo a quello di avvenuto versamento del canone di abbonamento annuale e della quota di *"una tantum"* nel caso di nuovo allacciamento;
- b. l'abbonamento s'intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per ugual periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata diretta al domicilio legale della Concessionaria;
- c. in caso di aumento delle tariffe la Concessionaria non sarà obbligata ad accettare anche disdette pervenute dopo tale termine;
- d. i prezzi esposti nel presente Capitolato, per canone di abbonamento annuale, quota di allacciamento *"una tantum"*, quota giornaliera per lampade occasionali, si intendono IVA e spese di riscossione incluse;
- e. gli utenti hanno l'obbligo di comunicare alla Concessionaria eventuali cambiamenti di indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale;
- f. in mancanza delle comunicazioni dovute secondo il precedente punto e), la società concessionaria potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, postali e di ricerca anagrafica presso il Comune di residenza;
- g. è vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente e fare quanto possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente;
- h. i contravventori, i riferimento al precedente punto g), saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque azione civile e penale, rimanendo in facoltà della Concessionaria di interrompere anche il servizio;
- i. tutti i pagamenti devono essere fatti nei trenta giorni successivi alla scadenza della rata nelle forme concordate con il Comune di Acquaviva Picena;
- j. se nei trenta giorni di tolleranza, di cui al precedente punto i), l'abbonato non avrà ottemperato al pagamento, la Concessionaria potrà applicare una penale di ritardato pagamento di € 2,50 per i primi 30 giorni; in caso di prolungata morosità oltre tale termine, può essere dichiarato risolto il contratto di abbonamento e la Concessionaria potrà sospendere la corrente senza preavviso alcuno;
- k. in caso di risoluzione del contratto di cui al precedente punto l), la Concessionaria avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per i solleciti di pagamento vari e di ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito;
- l. per avere diritto alla riattivazione del Servizio, l'abbonato, oltre al saldo dovuto, dovrà pagare nuovamente la quota di allacciamento *"una tantum"*.

ART. 11

AGGIORNAMENTI PERIODICI DEI CANONI E DELLE TARIFFE

Il Concessionario ha facoltà di chiedere ogni due anni l'aggiornamento dei canoni, dei diritti di allaccio e delle tariffe, basato sull'aumento del costo della vita dedotto dalle tabelle Istat, previo il consenso dato dall'Amministrazione Comunale con apposito atto amministrativo.

In corrispondenza dell'aumento del canone sarà parimenti aumentato l'aggio dato al Comune della stessa misura percentuale.

ART. 12

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE – ATTREZZATURE

Sono interamente a carico dell'appaltatore tutti i materiali e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi indicati nel precedente art. 1

Il Comune fornisce, invece all'appaltatore le seguenti attrezzature:

- un ascensore – monta feretri e persone;
- un monta feretri elettrico;
- n. 23 scale.

L'appaltatore si farà carico della manutenzione e della conservazione di tutta l'attrezzatura fornita dal Comune, ivi compresi tutti gli altri oneri annualmente dovuti per l'ascensore monta feretri e persone.

ART. 13 PRESTAZIONI E OBBLIGHI

La Ditta concessionaria si obbliga:

1. a mantenere in piena efficienza gli impianti di cui all'art. 1 ed eventualmente ripristinare quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate nel cimitero comunale, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati, che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;
2. l'esecuzione delle opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle zone di ampliamento dovrà essere compiuta a regola d'arte e secondo norme CEE e certificata ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.. Resta a totale carico della Concessionaria il censimento delle utenze attualmente servite e la formazione dell'eventuale data base necessario per lo svolgimento del servizio in concessione. La Concessionaria avrà, inoltre, a suo carico, compensate dalla riscossione dei canoni di abbonamento e delle tariffe contrattuali, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico votivo esistente nel Cimitero Comunale e, precisamente:
 - a) il ricambio delle lampade guaste; queste dovranno essere sostituite nel termine massimo di cinque giorni;
 - b) l'onere dell'allacciamento principale alla rete urbana, nonché l'adeguamento della potenza in base all'assorbimento delle lampade in gestione;
 - c) il mantenimento degli impianti di che trattasi con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici D.M. 37/2008 - Norme CEI – D.P.R. n. 547/1955 e Norme comunitarie.
 - d) il censimento con software "Microsoft Excel" o equivalente di tutte le utenze in abbonamento da presentarsi su supporto magnetico (CD) e su supporto cartaceo, da consegnare entro il 31 Gennaio di ogni anno, riferito all'annualità trascorsa;
 - e) l'ottemperare all'esecuzione delle Prestazioni Tecniche Accessorie proposte al successivo art. 13;
 - f) garantire la buona manutenzione ed il regolare funzionamento delle lampade, salvo sempre i casi di forza maggiore come incendi, uragani, devastazioni, furti, ecc.; in tal caso, la Concessionaria ha sempre l'obbligo e l'onere di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, sono previsti tre giorni;
 - g) sollevare il Comune da qualsiasi azione che venisse promossa o sollevata da terzi in dipendenza dei lavori eseguiti dalla Ditta stessa;
 - h) garantire il funzionamento delle lampade votive in modo continuo, giorno e notte, salvo casi di interruzione nella fornitura di energia elettrica, e, all'occorrenza di lavori o riparazioni, durante i quali la sospensione dovrà essere ridotta al tempo strettamente necessario;
 - i) farsi carico della fornitura e posa in opera delle lampadine e dei relativi porta lampade;
 - j) fornire oltre l'ordinaria, ove necessario, anche la straordinaria manutenzione provvedendo a proprie spese e a seguito di una propria obiettiva valutazione, a tutte le eventuali sostituzioni dell'impianto o parti di esso che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio;
 - k) provvedere a proprie spese alla realizzazione dell'impianto anche nelle aree o manufatti che, a seguito di ampliamenti dell'area cimiteriale o costruzione di nuovi colombari, nel periodo della concessione, fossero realizzati dal Comune;
 - l) utilizzare materiali idonei e delle migliori qualità ed eseguire tutti i lavori, sia di costruzione che di manutenzione, a perfetta regola d'arte e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale La Concessionaria eseguirà gratuitamente l'impianto di illuminazione votiva permanente ai loculi dei Caduti in Guerra esistenti nel Cimitero o di altre personalità benemerite che saranno indicate dall'Amministrazione Comunale, dotandole di una lampada votiva senza pagamento di spese di impianto e di nessun canone.

ART. 14

PRESTAZIONI TECNICHE ACCESSORIE AL SERVIZIO IN CONCESSIONE

1. Piano di Intervento.

La Concessionaria deve presentare in sede di gara un Piano di Intervento per la sostituzione delle attuali lampade ad incandescenza con quelle utilizzanti i nuovi LED ad alta luminosità e con ridotto consumo energetico in tutto l'impianto di illuminazione votiva. Detto piano, inoltre, dovrà prevedere, se ritenuta necessaria dalla Concessionaria stessa, anche l'eventuale riorganizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva.

Gli interventi proposti nel suddetto Piano dovranno tenere conto della realtà dei luoghi e degli elementi esistenti e dovranno prevedere l'utilizzo di metodi di intervento non invasivi e non distruttivi, in relazione alla migliore integrazione ambientale degli interventi stessi.

Tutti gli investimenti attuati con l'esecuzione del suddetto Piano di Intervento dovranno comunque essere interamente ammortizzati nel periodo della Concessione stessa.

Detto Piano potrà essere aggiornato nel corso dell'espletamento del servizio in Concessione e la sua attuazione dovrà comunque sempre essere approvata ed autorizzata dal parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Prestazioni o servizi di pubblica utilità.

La Concessionaria dovrà descrivere in sede di gara le eventuali prestazioni o servizi di pubblica utilità che intenderà offrire alla cittadinanza al fine di migliorare il servizio finale.

Art. 15

CAUZIONI

A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva per l'importo di € 42.825,00 mediante fidejussione assicurativa o bancaria.

Detta cauzione resterà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Comune durante lo svolgimento del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario o derivate da inadempimenti oppure per effetto di cattivo svolgimento del servizio come sopra disciplinato.

ART. 16

RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

La Concessionaria è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune di Acquaviva Picena, sia verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l'erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto dei suoi dipendenti, quanto anche da semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

Pertanto il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose derivati o conseguenti dalle attività comprese nella presente concessione.

A tal fine dovrà sottoscrivere adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.

ART. 17

INADEMPIENZE E PENALI

Per qualunque infrazione, da parte del Concessionario e del suo personale, alle disposizioni del presente capitolato, sempre che non siano dovute a causa di forza maggiore, saranno applicate le seguenti penali:

- per ritardata esecuzione degli allacciamenti oltre cinque giorni dalla regolare domanda dei privati: penale di € 250,00 per ogni successivo giorno di ritardo
- per ogni lampada spenta e non riattivata entro tre giorni dalla segnalazione: penali di € 2,50 per ogni successivo giorno di ritardo
- in caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica non dipendente da forza maggiore o mancanza di corrente o in caso di interruzione effettuata senza preventiva comunicazione al Comune: penale di € 250,00 per ogni giorno di interruzione
- per ogni irregolarità accertata nella gestione del servizio o violazione delle clausole contrattuali: penale di € 250,00.

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta, verso la quale il Concessionario avrà la facoltà di chiarire per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, i motivi dell'inadempimento.

In assenza delle controdeduzioni del Concessionario, le suddette penali dovranno essere versate presso la Tesoreria Comunale entro 30 (trenta) giorni dall'apposita richiesta formulata dal Comune. In caso di mancato versamento il Comune ha la facoltà di prelevare il relativo importo dalla cauzione definitiva.

Resta, in ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 18

PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà disporre di personale sufficiente, capace ed idoneo per il corretto ed efficiente svolgimento del servizio e di quanto contenuto e previsto nel presente capitolato speciale di appalto.

Il Comune si riserva il diritto di allontanamento e sostituzione di chiunque si rendesse indesiderato per incapacità o altro.

Per il personale occupato in servizio dovranno essere osservate dal concessionario tutte le norme, i regolamenti ed i contratti in vigore.

Gli stipendi del personale addetto, i contributi, l'assistenza, la previdenza, le assicurazioni e quanto altro, sono a totale carico del concessionario, senza che il Comune possa essere chiamato al rimborso di eventuali aumenti, incrementi ed altro di stipendi o contributi non corrisposti dal concessionario.

ART. 19

REPERIBILITA' E COMUNICAZIONI

Al fine di poter effettuare il servizio al meglio e in autonomia, il gestore del servizio comunicherà alla stazione appaltante un recapito telefonico, finalizzato a raccogliere le eventuali segnalazioni.

L'identificativo della Ditta e il recapito telefonico dovrà essere indicato all'utenza con due cartelli che per forma e posizione dovranno essere esposti nell'ambito cimiteriale.

ART. 20

CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune di Acquaviva Picena effettua il controllo circa:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
- il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

E' inoltre facoltà del Comune di Acquaviva Picena chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato, e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

ART. 21

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il Concessionario non potrà cedere tutto o in parte la concessione del servizio ad altro soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

L'inadempienza di questa prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ART. 22

AGGIO A FAVORE DEL COMUNE

Il concessionario verserà a favore del Comune di Acquaviva Picena, a titolo di aggio, per ogni canone a titolo di abbonamento incassato, entro la fine di ogni anno, € corrispondente al valore unitario di aggiudicazione.

ART. 23
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al Concessionario, ovvero questi non osservi i patti e le condizioni contrattuali, il Comune potrà diffidare il Concessionario stesso, a mezzo lettera raccomandata, a provvedere alla regolarizzazione del servizio o all'adempimento degli obblighi assunti, assegnandogli un congruo termine. Scaduto tale termine, senza che il Concessionario abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, persistendo nelle inadempienze dei suoi obblighi, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e salva ogni altra azione per il risarcimento dei danni eventualmente accertati.

Nel caso di risoluzione del contratto, tutti gli impianti saranno acquisiti alla proprietà comunale, fatto salvo il disposto dell'art. 143, comma 7, del D.Lgs. 163/06.

ART. 24
CONTROVERSIE

Nel caso di controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Acquaviva Picena, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

ART. 25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26
MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEL CANTIERE

La Concessionaria dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, nel rispetto della legislazione vigente in materia.

Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei siti, l'Impresa dovrà prendere opportuni accordi con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

In caso di emergenza, però, l'Impresa ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

La Concessionaria non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di Contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale. La Concessionaria è tenuta, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti o servizi a rete posti anche nel sottosuolo.

La Concessionaria è tenuta, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, alla presentazione di apposito Piano di Sicurezza, relativo all'organizzazione della sicurezza aziendale, redatto in conformità alla vigente legislazione in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.

I lavori effettuati dalla Concessionaria saranno svolti all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione Comunale e pertanto si obbliga la Concessionaria, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, a coordinarsi e a cooperare con il Datore di Lavoro Committente.

Dovrà essere elaborato un unico documento di valutazione dei rischi, da allegare obbligatoriamente al contratto, dove si evidenzieranno i rischi dovuti a possibili "interferenze" e le misure di sicurezza per la loro eliminazione o il contenimento, tale da permettere il lavoro in sicurezza.

Inoltre, il personale in carico al Concessionario si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle operazioni di cooperazione e coordinamento.

Tutto il personale in carico al Concessionario dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Il Concessionario deve possedere o avvalersi di un responsabile tecnico di cui all'art. 4, del D.M. 37/2008, quale referente della stessa nei confronti dell'Ufficio tecnico comunale per la corretta gestione del presente Capitolato.

ART. 27 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 28 SPESE

Tutte le spese inerenti il presente contratto sono e saranno a carico della Società Concessionaria. Ai fini fiscali verrà richiesta la registrazione a tassa fissa, essendo i relativi proventi soggetti ad I.V.A..